



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca
Istituto Comprensivo "A. Moro"
Via Tiziano, 50 – 20831 Seregno (MB)
Tel. 0362-230995 Fax 0362-263598
c.f. 83010510150 c.u. UF76DR
www.comprensivoaldomoro.gov.it
peo: miic8dc009@istruzione.it pec: miic8dc009@pec.istruzione.it

REGOLAMENTO VALUTAZIONE ALUNNI

Delibera n. 19 del Collegio dei Docenti del 27/11/2018

Principali riferimenti normativi:

D.P.R. n. 249 del 24/06/1998 Regolamento recante lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria.

D.P.R. n. 89 del 20/03/2009 Revisione dell'assetto ordinamentale , organizzativo e didattico della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione;

D.P.R. n. 122 del 22/06/2009: Regolamento di coordinamento delle norme di valutazione degli alunni;

D.M. 741/2017 Linee guida per la certificazione delle competenze

D.M. 742/2017 Finalità della certificazione delle competenze

D.L. 62 del 13 aprile 2017 Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell'art. 1 della legge 13 luglio 2015 n.107

Nota circolare MIUR prot. 1865 del 10/10/2017

Dal Decreto Legislativo n.62 del 13 aprile 2017 ***"la valutazione ha per oggetto il processo formativo e i risultati di apprendimento delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti delle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione e formazione, ha finalità formativa ed educativa e concorre al miglioramento degli apprendimenti e al successo formativo degli stessi, documenta lo sviluppo dell'identità personale e promuove la autovalutazione di ciascuno in relazione alle acquisizioni di conoscenze, abilità e competenze."***

CRITERI ESSENZIALI PER UNA VALUTAZIONE DI QUALITA'

- La finalità formativa
- La validità, l'attendibilità, l'accuratezza. La trasparenza e l'equità
- La coerenza con gli obiettivi di apprendimento previsti dal curriculum
- La considerazione dei processi di apprendimento, dei loro esiti dello sviluppo dell'identità personale
- Il rigore metodologico nelle procedure
- Promozione dell'autovalutazione

FINALITA' DEL PROCESSO VALUTATIVO

La valutazione del processo formativo si rivolge a individui in sviluppo, impegnati in percorsi di crescita culturale e personale e risponde alle seguenti finalità:

- Far conoscere all'alunno, in ogni momento, la sua posizione nei confronti dell'acquisizione di conoscenze, abilità e competenze;
- Far conoscere ai docenti l'efficacia delle strategie adottate per, eventualmente, adeguare le metodologie di insegnamento;
- Far conoscere alla famiglia i livelli conseguiti in fatto di abilità/capacità, conoscenze, competenze, comportamenti.

Ogni alunno, ha diritto ad una valutazione trasparente e tempestiva: tale valutazione sarà commisurata alle effettive possibilità di ciascun alunno, in un processo di avvicinamento alla competenza, ovvero al raggiungimento degli obiettivi di apprendimento previsti.

FASI DELLA VALUTAZIONE

La valutazione si articolerà in tre momenti:

1. Valutazione diagnostica o iniziale

Serve ad individuare, attraverso prove di ingresso, il livello di partenza degli alunni, ad accertare il possesso dei pre-requisiti e a predisporre eventuali attività di recupero, sostegno, rinforzo, per dare a tutti la possibilità di essere nelle medesime condizioni di apprendimento.

Gli esiti delle prove di ingresso saranno finalizzate alla progettazione delle attività didattiche adeguate ai reali livelli di partenza degli allievi. Per tale ragione i risultati delle prove non contribuiranno alla media della valutazione sommativa.

2. Valutazione formativa o in itinere

Oltre agli spazi didattici ufficialmente destinati alla verifica, nel corso dell'anno si darà molta importanza a quella che gli studiosi definiscono valutazione informale. Tale valutazione è finalizzata a cogliere informazioni analitiche e continue sul processo di insegnamento/apprendimento e consiste nell'osservare, nell'accertare, controllare l'azione educativa didattica per rimodularla e renderla sempre più adeguata ed efficace.

La valutazione in itinere oltre a fornire ai docenti indicazioni per attivare correttivi all'azione didattica o disporre in corso d'opera interventi di rinforzo, recupero, consolidamento, consente di attivare negli alunni processi di autovalutazione. Pur non prevedendo nessuna forma di giudizio sul profitto o proprio per questo, essa permette agli studenti di orientarsi sul reale stato degli apprendimenti realizzati. Il fine sotteso, infatti, è quello di condurre l'alunno a compiere scelte consapevoli, ad acquisire fiducia in se stesso, ad aumentare i livelli di autostima e a potenziare il senso di autoefficacia.

3. Valutazione sommativa

Viene definita sommativa la valutazione che si esprime in un determinato periodo di tempo (fine unità didattica, fine unità di apprendimento, fine quadrimestre) o al termine dell'anno scolastico. Consiste nell'accertare e misurare le conoscenze e le abilità possedute dagli allievi. Utilizza una varietà di strumenti e prevede i seguenti accorgimenti:

- individuare con esattezza che cosa si vuole sottoporre a verifica (definizione degli obiettivi)
- predisporre prove che richiedano prestazioni connesse al raggiungimento delle competenze (validità della prova)
- fare in modo che le informazioni relative ad ogni prova possano essere rilevate dagli allievi in maniera uniforme (attendibilità della prova).

I risultati delle verifiche periodiche saranno utilizzati:

- per la valutazione quadrimestrale;
- per adeguare la programmazione alle peculiarità degli allievi;
- per eventuali interventi di recupero, consolidamento e potenziamento.

MODALITA' E CRITERI DI VALUTAZIONE

Come riportato dall'art.1, comma 5 del DPR 122, "Il collegio dei docenti definisce modalità e criteri per assicurare omogeneità, equità e trasparenza della valutazione, nel rispetto del

principio della libertà di insegnamento. Detti criteri e modalità fanno parte integrante del piano triennale dell'offerta formativa”.

In particolare, come fissato “I Consigli di classe e Interclasse elaborano compiti autentici, prove di verifica comuni e stabiliscono i relativi criteri di valutazione .

Al fine di garantire una sempre maggior omogeneità della valutazione alla scuola primaria i consigli di Interclasse, suddivisi per dipartimenti disciplinari, predispongono prove comuni di fine quadrimestre almeno per le seguenti discipline:

- Lingua italiana
- Matematica

Al termine dell’anno scolastico, vengono somministrate in tutte le classi prove comuni elaborate da un’apposita commissione per le seguenti discipline:

- Lingua italiana
- Matematica
- Inglese

Sul documento di valutazione vengono utilizzati i seguenti voti:

VOTO	DESCRITTORI in riferimento a: conoscenze, abilità, competenze disciplinari
10	Completa padronanza dei contenuti e delle abilità; capacità di comprensione e di analisi precisa e approfondita; applicazione sicura e autonoma delle conoscenze in situazioni anche nuove; esposizione chiara, ricca e ben articolata; capacità di sintesi appropriata e di rielaborazione personale creativa ed originale; sicura padronanza degli strumenti.
9	Solida padronanza dei contenuti e delle abilità; capacità di comprensione e di analisi precisa e sicura; applicazione corretta e autonoma delle conoscenze; esposizione chiara, precisa e ben articolata; capacità di sintesi appropriata con spunti creativi e originali; padronanza autonoma nell’uso degli strumenti.
8	Buona padronanza dei contenuti e delle attività; buona capacità di comprensione e di analisi; applicazione sicura delle conoscenze in situazioni via via più complesse; esposizione chiara e precisa; capacità di sintesi appropriata con apporti critici personali apprezzabili.
7	Discreta padronanza dei contenuti e delle abilità; soddisfacente capacità di comprensione e di analisi; applicazione sostanzialmente sicura delle conoscenze in situazioni semplici e note; esposizione chiara e abbastanza precisa; sintesi parziale con alcuni spunti critici
6	Essenziale padronanza dei contenuti e delle abilità; capacità di comprensione e di analisi elementare; applicazione essenziale delle conoscenze in situazioni semplici e note; esposizione in forma sostanzialmente ordinata seppur guidata .

5	Modesta padronanza dei contenuti e delle abilità; limitata capacità di comprensione e di analisi; applicazione parziale delle conoscenze anche in situazioni semplici e note; esposizione difficoltosa.
4 Non esprimibile nella scuola primaria	Inadeguata padronanza dei contenuti e delle abilità; capacità di comprensione e di analisi molto limitata; applicazione delle conoscenze anche in semplici e note solo se guidato; esposizione connotata da povertà lessicale.

La valutazione è effettuata collegialmente dai docenti contitolari della classe e, nella scuola secondaria di primo grado, dal consiglio di classe, presieduto dal Dirigente scolastico o da un suo delegato.

La valutazione è integrata dalla descrizione del processo e del livello globale di sviluppo degli apprendimenti raggiunti.

La descrizione del livello globale di sviluppo raggiunto viene redatta sulla base di criteri e griglie condivise e d approvate dal Collegio dei Docenti.

La valutazione dell'insegnamento della religione cattolica resta disciplinata dall'articolo 309 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, ed è comunque espressa senza attribuzione di voto numerico, fatte salve eventuali modifiche all'intesa di cui al punto 5 del Protocollo addizionale alla legge 25 marzo 1985, n. 121.

I docenti di sostegno, contitolari della classe, partecipano alla valutazione di tutti gli alunni.

LA VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO

Il primo obiettivo della Scuola è lo **"sviluppo della persona umana"** che si raggiunge ponendo al centro della sua azione educativa il soggetto che apprende. Per far ciò, oltre che alle componenti cognitive dello sviluppo, attenzione e cura devono essere poste nello sviluppo delle competenze relazionali, emotive e affettive che, oltre a essere determinanti nel processo di apprendimento, costituiscono gli aspetti fondamentali del vivere responsabilmente e consapevolmente in società.

Considerate queste premesse, l'Istituto pone un'attenzione particolare alla valutazione del comportamento degli allievi con il fine di insegnare loro che la scuola è un'esperienza comune, un microcosmo variegato che affratella e lega le individualità per farle crescere sul piano:

- dell'identità
- della socialità e dell'appartenenza
- dell'autonomia e della responsabilità

La valutazione del comportamento, espressa in sede di scrutinio intermedio e finale, si riferisce ad ogni aspetto della vita didattica all'interno e al di fuori della sede scolastica (uscite didattiche, progetti, ecc.).

Ai sensi del D.Lgs. 62/2017, art. 1, comma 3 "la valutazione del comportamento si riferisce allo sviluppo delle competenze di Cittadinanza".

Come riportato dall'art. 2, comma 5 del già citato decreto, tale valutazione "è espressa collegialmente dai docenti attraverso un giudizio sintetico riportato nel documento di valutazione" che tiene conto dello sviluppo della persona nella **costruzione del sé, di corrette e significative relazioni con gli altri** e di una **positiva interazione con la realtà naturale e sociale**.

Pertanto, il giudizio relativo al comportamento considera le seguenti voci:

COSTRUZIONE DEL SÉ	
Rispetto delle regole condivise	Ha un comportamento sempre corretto e rispetta le regole condivise
	Ha un comportamento corretto e rispetta le regole condivise
	Ha un comportamento generalmente corretto anche se a volte va sollecitato a rispettare le regole condivise
	Assume raramente un comportamento corretto nonostante i solleciti degli insegnanti
Impegno e partecipazione alla vita scolastica	S'impegna in modo costante e proficuo e partecipa in modo attivo e propositivo alla vita scolastica
	S'impegna in modo costante e partecipa attivamente alla vita scolastica
	S'impegna in modo poco costante e partecipa alla vita scolastica solo se sollecitato
	S'impegna in modo discontinuo nonostante le sollecitazioni e partecipa raramente alla vita scolastica
Materiale	Dispone sempre del proprio materiale, ha cura delle proprie cose e rispetta quelle altrui
	Dispone del proprio materiale, ha abbastanza cura delle proprie cose e rispetta quelle altrui
	Non sempre dispone del proprio materiale, ha poca cura delle proprie cose e di quelle altrui
	Raramente dispone del proprio materiale, non ha cura e non rispetta le proprie cose e quelle altrui
Cura degli adempimenti scolastici	Svolge sempre in modo autonomo, accurato e completo il lavoro assegnato rispettando i tempi delle consegne

	Svolge sempre in modo autonomo, abbastanza accurato il lavoro assegnato rispettando quasi sempre i tempi delle consegne
	Svolge in modo generalmente autonomo il lavoro assegnato ma talvolta necessita di aiuto
	Svolge in modo saltuario il lavoro assegnato
Consapevolezza e responsabilità	Agisce in modo consapevole e responsabile
	Agisce in modo responsabile
	Agisce in modo abbastanza responsabile
	Spesso agisce in modo poco responsabile
RELAZIONE CON GLI ALTRI	
Rispetto della convivenza civile	Interagisce in maniera costruttiva con i compagni e con gli adulti
	Interagisce positivamente con i compagni e con gli adulti
	Si relaziona abbastanza positivamente con i compagni e con gli adulti ma va sollecitato a farlo
	Ha difficoltà a relazionarsi positivamente con i compagni e con gli adulti
Responsabilità nel gruppo	Collabora attivamente nel gruppo apportando contributi personali, rispettando le opinioni altrui e ricercando soluzioni condivise
	Collabora nel gruppo apportando contributi abbastanza adeguati e rispettando generalmente le opinioni altrui
	Non sempre è disponibile a collaborare in maniera costruttiva nel gruppo e tende ad ignorare il punto di vista altrui
	Nel gruppo fatica a collaborare e ad accettare punti di vista diversi dal proprio
RAPPORTO CON LA REALTÀ	
Risoluzione di problemi	Sa affrontare autonomamente situazioni problematiche mettendo in atto strategie utili a risolverle in modo efficace
	Sa affrontare situazioni problematiche mettendo in atto strategie utili a risolverle
	Non sempre è in grado di affrontare autonomamente situazioni problematiche
	Necessita sempre dell'aiuto degli insegnanti per affrontare situazioni problematiche

Le voci della griglia, inserite nella composizione automatica del giudizio del registro elettronico, vengono utilizzate dai docenti della scuola secondaria per dettagliare il giudizio sintetico espresso con i seguenti termini:

OTTIMO – DISTINTO – BUONO - SUFFICIENTE

VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI CON DISABILITA'

La valutazione degli alunni con disabilità certificata nelle forme e con le modalità previste dalle disposizioni in vigore è riferita al comportamento, alle discipline e alle attività svolte sulla base del Piano Educativo Individualizzato previsto dall'articolo 314, comma 4, del testo unico di cui al Decreto Legislativo n. 297 del 1994, ed è espressa con voto in decimi secondo le modalità e condizioni indicate nei precedenti articoli.

Per l'esame conclusivo del primo ciclo vengono predisposte prove, comprensive della prova a carattere nazionale, corrispondenti agli insegnamenti impartiti, idonee a valutare il progresso dell'alunno in rapporto alle sue potenzialità e ai livelli di apprendimento iniziali.

Le prove sono adattate, ove necessario, in relazione al piano educativo individualizzato (PEI), a cura dei docenti componenti la commissione. Le prove differenziate hanno valore equivalente a quelle ordinarie ai fini del superamento dell'esame e del conseguimento del diploma di licenza.

Le prove dell'esame conclusivo del primo ciclo sono sostenute anche con l'uso di attrezzature tecniche e sussidi didattici, nonché di ogni altra forma di ausilio tecnico loro necessario, previsti dall'articolo 315, comma 1, lettera b), del testo unico di cui al decreto legislativo n. 297 del 1994. Sui diplomi di licenza è riportato il voto finale in decimi, senza menzione delle modalità di svolgimento e di differenziazione delle prove.

Agli alunni con disabilità che non conseguono la licenza è rilasciato un attestato di credito formativo. Tale attestato è titolo per l'iscrizione e per la frequenza delle classi successive, ai soli fini del riconoscimento di crediti formativi validi anche per l'accesso ai percorsi integrati di istruzione e formazione (D. Lgs 62/17, art. 11, comma 8).

VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI CON DIFFICOLTA' SPECIFICA DI APPRENDIMENTO (DSA)

Per gli alunni con difficoltà specifiche di apprendimento (DSA) adeguatamente certificate, la valutazione e la verifica degli apprendimenti, comprese quelle effettuate in sede di esame conclusivo del primo ciclo, devono tenere conto delle specifiche situazioni soggettive di tali alunni (L. 170/2010 – D.Lgs. 62/2017).

A tali fine, nello svolgimento dell'attività didattica e delle prove di esame, sono adottati gli strumenti metodologico didattici compensativi e dispensativi ritenuti più idonei dal consiglio di classe per permettere all'alunno con DSA di dimostrare effettivamente il livello di apprendimento raggiunto, mediante l'applicazione di misure che determinano le condizioni ottimali per l'espletamento della prestazione da valutare.

In particolare tutti gli insegnanti, opereranno affinché l'alunno sia messo in condizione sia di seguire la stessa programmazione di classe, attraverso un atteggiamento di sensibile attenzione alle specifiche difficoltà, sia di poter usufruire degli strumenti compensativi e delle misure dispensative previste nel PdP quali:

- prolungamento dei tempi dati a disposizione per la produzione scritta;
- organizzazione di interrogazioni programmate;
- schede di verifica a risposta multipla;
- uso di mappe concettuali e ipermediali durante le interrogazioni;
- valutazione dei compiti scritti che non tenga conto degli errori ortografici;
- lettura del testo di verifica da parte dell'insegnante o di un software;
- rilettura, da parte dell'insegnante o di un software, del testo scritto dall'alunno per facilitare l'autocorrezione;
- uso di tabelle, formulari, calcolatrice, computer.
- riduzione numero di quesiti.

CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE

La certificazione delle competenze, è rilasciata al termine della scuola primaria e del primo ciclo di istruzione. Si tratta di una valutazione complessiva in ordine alla capacità degli allievi di utilizzare conoscenze e abilità per affrontare compiti e problemi complessi e nuovi, reali o simulati.

I modelli nazionali per la certificazione delle competenze sono emanati con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca sulla base dei seguenti principi:

- a) riferimento al profilo dello studente nelle Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione;
- b) ancoraggio alle competenze chiave individuate dall'Unione europea, così come recepite nell'ordinamento italiano;
- c) definizione, mediante enunciati descrittivi, dei diversi livelli di acquisizione delle competenze;
- d) valorizzazione delle eventuali competenze significative, sviluppate anche in situazioni di apprendimento non formale e informale;
- e) coerenza con il piano educativo individualizzato per le alunne e gli alunni con disabilità;
- f) indicazione, in forma descrittiva, del livello raggiunto nelle prove a carattere nazionale (INVALSI), distintamente per ciascuna disciplina oggetto della rilevazione e certificazione sulle abilità di comprensione e uso della lingua inglese.

Per le competenze acquisite sono previsti quattro livelli di certificazione:

Avanzato: L'alunno/a svolge compiti e risolve problemi complessi, mostrando padronanza nell'uso delle conoscenze e delle abilità; propone e sostiene le proprie opinioni e assume in modo responsabile decisioni consapevoli.

Intermedio: L'alunno/a svolge compiti e risolve problemi in situazioni nuove, compie scelte consapevoli, mostrando di saper utilizzare le conoscenze e le abilità acquisite.

Base: L'alunno/a svolge compiti semplici anche in situazioni nuove, mostrando di possedere conoscenze e abilità fondamentali e di saper applicare basilari regole e procedure apprese.

Iniziale: L'alunno/a, se opportunamente guidato/a, svolge compiti semplici in situazioni note.

DOCUMENTAZIONE RELATIVA AL PROCESSO DI APPRENDIMENTO

Il percorso della valutazione trova i suoi punti di registrazione nei seguenti documenti:

- Registro personale dell'Insegnante di classe in formato elettronico consultabile dalle famiglie
- Registro dei verbali del C.d.C.
- Documento di valutazione
- Documento di certificazione delle competenze

INFORMAZIONE ALLE FAMIGLIE

Sono previsti:

per la Scuola primaria

- colloqui a richiesta su appuntamento
- colloqui, riunioni di classe o interclasse con i rappresentanti, come previsti dal calendario scolastico reso noto alle famiglie all'inizio di ogni anno
- comunicazioni sul diario
- consegna schede di valutazione quadrimestrale.

Per la Scuola secondaria

- colloqui su appuntamento
- colloqui, assemblee di classe, consigli di classe con i rappresentanti come previsto dal calendario scolastico reso noto alle famiglie all'inizio di ogni anno
- comunicazioni sul diario
- consegna schede di valutazione quadrimestrale.

SCUOLA PRIMARIA: CRITERI PER L'AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA

In base alla normativa vigente (art. 3, D.Lgs. 62/2017), gli alunni della scuola primaria sono ammessi alla classe successiva anche in presenza di livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione. Pertanto l'alunno viene ammesso alla classe successiva anche se in sede di scrutinio finale viene attribuita una valutazione inferiore a 6/10 da riportare sul documento di valutazione. In sede di scrutinio, i docenti della classe, con decisione assunta all'unanimità, possono non ammettere l'alunna o l'alunno alla classe successiva solo in casi eccezionali e comprovati da specifica motivazione.

Il Collegio dei docenti della scuola primaria con del. N°31 del 02/05/2018 ha stabilito i seguenti criteri per la non ammissione alla classe successiva:

- si siano verificati periodi di assenza prolungati e non giustificati senza che sia stato possibile attivare strategie di ripristino della corretta frequenza. Le assenze devono essere tali

da impedire al consiglio di classe gli elementi minimi indispensabili per procedere alla valutazione.

- è un evento preferibilmente condiviso con le famiglie e, se presente, con l'equipe psico-sociale, in quanto funzionale ad attivare un processo positivo, con tempi più lunghi e più adeguati ai ritmi individuali. L'evento deve essere accuratamente preparato per l'alunno, anche in riferimento alla classe di futura accoglienza.

SCUOLA SECONDARIA: CRITERI PER L'AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA E ALL'ESAME DI STATO CONCLUSIVO DEL 1° CICLO D'ISTRUZIONE

Ai fini della validità dell'anno scolastico, per la valutazione finale delle alunne e degli alunni è richiesta la frequenza di almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato. Sono previste deroghe motivate in casi eccezionali, purché la frequenza effettuata fornisca al Consiglio di classe sufficienti elementi per procedere alla valutazione.

Le deroghe di ammissione all'esame di stato in base alle quali il Consiglio di Classe decidere di ammettere un alunno che non abbia frequentato i tre quarti del monte ore annuale sono le seguenti:

- Assenze per ricovero ospedaliero o in casa di cura, documentato con certificato di ricovero e di dimissione e successivo periodo di convalescenza prescritto dal medico curante;
- Gravi motivi di salute adeguatamente documentati;
- Terapie e/o cure programmate documentabili;
- Partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazione riconosciute dal C.O.N.I.;
- Assenze documentabili dovute a eccezionali motivi familiari (trasferimenti temporanei per lavoro o familiari; situazioni di grave disagio socio-familiare) certificati con dichiarazione sostitutiva da parte dell'esercente la patria potestà o con certificazione dei servizi sociali;
- Alunni CNI provenienti da paesi stranieri e inseriti ad anno scolastico già avviato.

L'ammissione alla classe seconda e terza può essere disposta anche se gli alunni riportano carenze in una o più discipline e anche se in sede di scrutinio finale viene attribuita una valutazione inferiore a 6/10 da riportare sul documento di valutazione.

Qualora si registrino carenze in una o più discipline, per decidere l'ammissione alla classe successiva il Consiglio di classe terrà conto dei seguenti criteri:

- il miglioramento conseguito, in termini di differenza tra il livello di partenza ed il livello finale;
- i risultati particolarmente positivi in alcune discipline;
- la possibilità di raggiungere gli obiettivi formativi nell'anno scolastico successivo anche attraverso azioni di recupero, sostegno individualizzato.

In sede di scrutinio finale presieduto dal Dirigente o da un suo delegato il Consiglio può non ammettere l'alunno o l'alunna alla classe successiva in caso di valutazione inferiore a 6/10. La non ammissione viene deliberata a maggioranza; il voto espresso nella deliberazione di non ammissione dall'insegnante di religione o di attività alternativa per i soli alunni che si avvalgono

di detti insegnamenti, se determinante per la decisione assunta dal Consiglio di classe, diviene un giudizio motivato iscritto a verbale.

E' confermata invece la non ammissione alla classe successiva, in base a quanto previsto dallo Statuto degli studenti e delle studentesse nei confronti degli alunni a cui sia stata irrorata la sanzione disciplinare di esclusione dallo scrutinio finale. (art. 4 commi 6 e 9 *bis* del DPR n. 249/1988).

L'ammissione all'esame di Stato è disposta anche in caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline ed avviene in presenza dei seguenti requisiti:

- aver frequentato almeno tre quarti del monte ore annuale, fatte salve le eventuali e motivate deroghe deliberate dal collegio dei docenti;
- non essere incorsi nella sanzione disciplinare della non ammissione all'esame di Stato prevista dall'articolo 4 commi 6 e 9 *bis* del DPR n.249/1988;
- aver partecipato entro il mese di aprile, alle prove nazionali di italiano, matematica e inglese predisposte dall'Invalsi.

Nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, il consiglio di classe può deliberare a maggioranza e con adeguata motivazione, in base ai criteri deliberati dal collegio dei docenti, la non ammissione all'esame di stato, pur in presenza dei tre requisiti sopra citati.

In sede di scrutinio finale il consiglio di classe attribuisce ai soli alunni ammessi all'esame di Stato sulla base del percorso scolastico triennale effettuato da ciascuno e in conformità con i criteri e le modalità definiti dal collegio dei docenti e inseriti nel Ptof un voto di ammissione espresso in decimi.

LA VALUTAZIONE NEGLI ESAMI CONCLUSIVI PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE

D.M. 741 DEL 3/10/2017

Il primo ciclo di istruzione (D.P.R 20 marzo 2009, n.89) si conclude con un esame di Stato, il cui superamento costituisce titolo di accesso alla scuola secondaria di secondo grado o al sistema dell'istruzione e formazione professionale regionale. L'esame di Stato è finalizzato a verificare le conoscenze, le abilità e le competenze acquisite dagli studenti al termine del primo ciclo di istruzione.

AMMISSIONE ALL'ESAME DI STATO

In sede di scrutinio finale le alunne e gli alunni frequentanti le classi terze di scuola secondaria di primo grado in istituzioni scolastiche statali o paritarie sono ammessi all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione in presenza dei seguenti requisiti:

- aver frequentato almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, definito dall'ordinamento della scuola secondaria di primo grado, fatte salve le eventuali motivate deroghe deliberate dal CdC;
- non essere in corsi nella sanzione disciplinare della non ammissione all'esame di Stato prevista dall'articolo 4, commi 6 e 9bis, del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n.249;

- aver partecipato alle prove nazionali di italiano, matematica e inglese predisposte dall'Invalsi.

Nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, il CdC può deliberare, a maggioranza, con adeguata motivazione, la non ammissione dell'alunna o dell'alunno all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo. Il voto espresso nella deliberazione dall'insegnante di religione cattolica o dal docente per le attività alternative per le alunne e gli alunni che si sono avvalsi di detti insegnamenti, se determinante ai fini della non ammissione all'esame di Stato, diviene un giudizio motivato iscritto a verbale.

In sede di scrutinio finale il consiglio di classe attribuisce alle alunne e agli alunni ammessi all'esame di Stato, sulla base del percorso scolastico triennale e in conformità con i criteri e le modalità definiti dal collegio dei docenti inseriti nel PTOF, un voto di ammissione espresso in decimi, senza utilizzare frazioni decimali, anche inferiore a sei decimi.

Il voto di ammissione concorre alla determinazione del voto finale d'esame nei termini di cui al punto 3.

DETERMINAZIONE VOTO DI AMMISSIONE

In base al D. Lgs. 62/2017 e al successivo d.m. 47/2017, il voto di ammissione all'Esame di Stato attribuito dal CdC è espresso in decimi, (anche inferiore a 6/decimi) sulla base del percorso scolastico triennale.

Viene quindi calcolato considerando la media dei voti di secondo quadrimestre dei tre anni e del primo quadrimestre del terzo anno.

DETERMINAZIONE VOTO FINALE

Ai fini della determinazione del voto finale dell'esame di Stato di ciascun candidato, la sottocommissione procede preliminarmente a calcolare la media tra i voti delle singole prove scritte e del colloquio, senza applicare, in questa fase, arrotondamenti all'unità superiore o inferiore.

Successivamente procede a determinare il voto finale, che deriva dalla media tra il voto di ammissione e la media dei voti delle prove scritte e del colloquio.

Il voto finale così calcolato viene arrotondato all'unità superiore per frazioni pari o superiori a 0,5 e proposto alla commissione in seduta plenaria.

La commissione delibera il voto finale per ciascun candidato espresso in decimi.

L'esame di Stato si intende superato se il candidato raggiunge una votazione finale non inferiore a sei decimi.

La valutazione finale espressa con la votazione di dieci decimi può essere accompagnata dalla lode, con deliberazione assunta all'unanimità della commissione, su proposta della sotto commissione, in relazione alle valutazioni conseguite dal candidato nel percorso scolastico del triennio e agli esiti delle prove d'esame.

Gli esiti finali dell'esame di Stato sono resi pubblici mediante affissione all'albo dell'istituzione scolastica. Per i candidati che non superano l'esame viene resa pubblica esclusivamente la dicitura "esame non superato", senza esplicitazione del voto finale conseguito.

COSTITUZIONE COMMISSIONI

Presso ciascuna istituzione scolastica è costituita una commissione d'esame composta da tutti i docenti del CdC (art. 2, commi 3 e 6, d.l. 13 aprile 2017,n.62).

Per ogni istituzione scolastica statale svolge le funzioni di Presidente della Commissione il Dirigente Scolastico preposto. In caso di assenza o impedimento o di reggenza di altra istituzione scolastica, svolge le funzioni di Presidente della Commissione un docente collaboratore del dirigente scolastico appartenente al ruolo della scuola secondaria.

La commissione si articola in sottocommissioni per ciascuna classe terza, composte dai docenti dei singoli CdC. Ogni sotto commissione individua al suo interno un docente coordinatore. I lavori della commissione e delle sotto commissioni si svolgono sempre alla presenza di tutti i componenti. Eventuali sostituzioni di componenti assenti sono disposte dal Presidente della commissione tra i docenti in servizio presso l'istituzione scolastica.

PROVE D'ESAME

1. PROVA SCRITTA COMPETENZE LINGUA ITALIANA

La prova scritta di italiano o della lingua nella quale si svolge l'insegnamento accerta la padronanza della lingua, la capacità di espressione personale, il corretto e appropriato uso della lingua e la coerente e organica esposizione del pensiero da parte delle alunne e degli alunni.

La commissione predispone almeno tre terne di tracce, formulate in coerenza con il profilo dello studente e i traguardi di sviluppo delle competenze delle IINN, con particolare riferimento alle seguenti tipologie:

- a) testo narrativo o descrittivo coerente con la situazione, l'argomento, lo scopo e il destinatario indicati nella traccia;
- b) testo argomentativo, che consenta l'esposizione di riflessioni personali, per il quale devono essere fornite indicazioni di svolgimento;
- c) comprensione e sintesi di un testo letterario, divulgativo, scientifico anche attraverso richieste di riformulazione.

Nel giorno di effettuazione della prova la commissione sorteggia la terna di tracce che viene proposta ai candidati. Ciascun candidato svolgerà la prova scegliendo una delle tre tracce sorteggiate.

2. PROVA SCRITTA COMPETENZE LOGICO MATEMATICHE

La prova scritta relativa alle competenze logico matematiche accerta la capacità di rielaborazione e di organizzazione delle conoscenze, delle abilità e delle competenze acquisite dalle alunne e dagli alunni nelle seguenti aree: numeri; spazio e figure; relazioni e funzioni; dati e previsioni.

La commissione predispone almeno tre tracce, ciascuna riferita alle due seguenti tipologie:

- a) problemi articolati su una o più richieste;
- b) quesiti a risposta aperta.

Nella predisposizione delle tracce la commissione può fare riferimento anche ai metodi di analisi, organizzazione e rappresentazione dei dati, caratteristici del pensiero computazionale.

Qualora vengano proposti più problemi o quesiti, le relative soluzioni non devono essere dipendenti l'una dall'altra, per evitare che la loro progressione pregiudichi l'esecuzione della prova stessa. Nel giorno di effettuazione della prova la commissione sorteggia la traccia che viene proposta ai candidati.

3. PROVA SCRITTA COMPETENZE NELLE LINGUE STRANIERE

La prova scritta relativa alle lingue straniere accerta le competenze di comprensione e produzione scritta riconducibili ai livelli del Quadro Comune Europeo di riferimento per le lingue del Consiglio d'Europa, di cui alle Indicazioni nazionali per il curricolo e, in particolare, al Livello A2 per l'inglese e al Livello A1 per la seconda lingua comunitaria.

La prova scritta è articolata in due sezioni distinte, rispettivamente, per l'inglese e per la seconda lingua comunitaria.

La commissione predispone almeno tre tracce in coerenza con il profilo dello studente e i traguardi di sviluppo delle competenze delle Indicazioni nazionali per il curricolo, con riferimento alle tipologie in elenco ponderate sui due livelli di riferimento:

- a) questionario di comprensione di un testo a risposta chiusa e aperta;
- b) completamento di un testo in cui siano state omesse parole singole o gruppi di parole, oppure riordino e riscrittura o trasformazione di un testo;
- c) elaborazione di un dialogo su traccia articolata che indichi chiaramente situazione, personaggi e sviluppo degli argomenti;
- d) lettera o email personale su traccia riguardante argomenti di carattere familiare o di vita quotidiana;
- e) sintesi di un testo che evidenzia gli elementi e le informazioni principali.

Per le alunne e gli alunni che utilizzano le due ore settimanali di insegnamento della seconda lingua comunitaria per il potenziamento della lingua inglese o per potenziare l'insegnamento dell'italiano per gli alunni stranieri, la prova scritta fa riferimento ad una sola lingua straniera.

Nel giorno di effettuazione della prova la commissione sorteggia la traccia che viene proposta ai candidati.

4. COLLOQUIO

Il colloquio è finalizzato a valutare il livello di acquisizione delle conoscenze, abilità e competenze descritte nel profilo finale dello studente previsto dalle IINN.

Il colloquio viene condotto collegialmente dalla sotto commissione, ponendo particolare attenzione alle capacità di argomentazione, di risoluzione di problemi, di pensiero critico e riflessivo, di collegamento organico e significativo tra le varie discipline di studio.

Il colloquio tiene conto anche dei livelli di padronanza delle competenze connesse all'insegnamento di Cittadinanza e Costituzione.

CORREZIONE E VALUTAZIONE DELLE PROVE

La sottocommissione corregge e valuta le prove scritte tenendo conto dei criteri definiti dalla commissione in sede di riunione preliminare.

La sottocommissione attribuisce a ciascuna prova scritta e al colloquio un voto espresso in decimi, senza utilizzare frazioni decimali.

Alla prova di lingua straniera, ancorché distinta in sezioni corrispondenti alle due lingue studiate, viene attribuito un unico voto espresso in decimi, senza utilizzare frazioni decimali.

CANDIDATI CON DISABILITA' E DISTURBI SPECIFICI DELL'APPRENDIMENTO

Per lo svolgimento dell'esame di Stato la sotto commissione predispone, se necessario, sulla base del PEI relativo alle attività svolte, alle valutazioni effettuate e all'assistenza eventualmente prevista per l'autonomia e la comunicazione, prove differenziate idonee a valutare i progressi del candidato con disabilità in rapporto ai livelli di apprendimento iniziali. Le alunne e gli alunni con disabilità certificata (legge 104/1992), sostengono le prove d'esame con l'uso di attrezzature tecniche e sussidi didattici, nonché ogni altra forma di ausilio professionale o tecnico loro necessario, utilizzato abitualmente nel corso dell'anno scolastico per l'attuazione del PEI (art. 7 d.l. 13 aprile 2017, n 66) o comunque ritenuti funzionali allo svolgimento delle prove. Le prove differenziate hanno valore equivalente a quelle ordinarie ai fini del superamento dell'esame di Stato e del conseguimento del diploma finale.

L'esito finale dell'esame di Stato viene determinato sulla base dei criteri riportati al punto 2.

Ai candidati con disabilità che non si presentano all'esame di Stato viene rilasciato un attestato di credito formativo. Tale attestato è comunque titolo per l'iscrizione e la frequenza della scuola secondaria di secondo grado ovvero dei corsi di istruzione e formazione professionale, ai soli fini del riconoscimento di ulteriori crediti formativi da valere anche per percorsi integrati di istruzione e formazione.

Per le alunne e gli alunni con disturbi specifici di apprendimento (DSA) certificati (legge 107/2010), lo svolgimento dell'esame di Stato è coerente con il piano didattico personalizzato (PDP) predisposto dal CdC.

Per l'effettuazione delle prove scritte la commissione può riservare alle alunne e agli alunni con DSA tempi più lunghi di quelli ordinari. Può, altresì, consentire l'utilizzazione di strumenti compensativi, quali apparecchiature e strumenti informatici solo nel caso in cui siano stati previsti dal PDP, siano già stati utilizzati abitualmente nel corso dell'anno scolastico o comunque siano ritenuti funzionali allo svolgimento dell'esame di Stato, senza che venga pregiudicata la validità delle prove scritte.

Nella valutazione delle prove scritte, la sotto commissione, adotta criteri valutativi che tengano particolare conto delle competenze acquisite sulla base del PDP.

Per il candidato la cui certificazione di DSA abbia previsto la dispensa dalla prova scritta di lingue straniere, la sotto commissione stabilisce modalità e contenuti della prova orale sostitutiva di tale prova.

Per il candidato la cui certificazione di DSA abbia previsto l'esonero dall'insegnamento delle lingue straniere, la sotto commissione predispone, se necessario, prove differenziate, coerenti con il percorso svolto, con valore equivalente ai fini del superamento dell'esame di Stato e del conseguimento del diploma.

Per tutti i candidati con certificazione di DSA, l'esito dell'esame di Stato viene determinato sulla base dei criteri riportati al punto 2 .

Nel diploma finale rilasciato al termine dell'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione e nei tabelloni affissi all'albo dell'istituzione scolastica non viene fatta menzione delle modalità di svolgimento e della differenziazione delle prove.

LA VALUTAZIONE NELLA SCUOLA DELL'INFANZIA

Nella Scuola dell'Infanzia la valutazione è funzionale alla conoscenza e alla comprensione dei livelli raggiunti da ciascun bambino per poter identificare i processi da promuovere, sostenere o rafforzare al fine di favorirne lo sviluppo e la maturazione.

La prassi osservativa è uno strumento fondamentale per la rilevazione dei bisogni del bambino e delle interazioni che egli stabilisce con il gruppo dei pari e degli adulti.

L'osservazione, globalmente intesa, consente al team-docente di:

- conoscere il processo evolutivo del bambino, per poter calibrare le richieste, le capacità e le competenze degli alunni;
- programmare interventi idonei al raggiungimento degli obiettivi prefissati;
- verificare il progetto educativo-didattico e attuare i relativi adeguamenti;
- progettare interventi educativi mirati;
- interrogarsi sull'adeguatezza delle scelte educativo-didattiche in riferimento ai curricula di istituto.

Le Insegnanti, consapevoli di ciò, raccolgono e registrano occasionalmente e/o sistematicamente le informazioni utili alla conoscenza dell'alunno e della sezione.

Al termine del I e del II quadrimestre è prevista, per ciascun alunno, la compilazione di un profilo relativo *alle competenze* cognitive, relazionale e comportamentale (inserito nel registro informatico).

Per gli alunni dell'ultimo anno vengono utilizzate le prove IPDA:

- nel mese di novembre come rilevazione delle competenze iniziali e degli alunni
- nel mese di maggio come verifica delle competenze raggiunte in uscita dalla scuola dell'infanzia.

-

Il Regolamento di Valutazione è consultabile sul sito nella sezione REGOLAMENTI ed è allegato al PTOF.